



INAIL Autoliquidazione 2019/2020

Sono state pubblicate il 13 gennaio 2020 sul sito istituzionale dell'INAIL le istruzioni operative per l'autoliquidazione 2019/2020. In particolare, si fa riferimento nel documento dell'Istituto alle riduzioni contributive e si riepilogano le scadenze e le modalità di adempimento a carico dei datori di lavoro.

La guida operativa all'autoliquidazione 2019/2020 è reperibile sul sito dell'INAIL, www.inail.it, al percorso Attività/Assicurazione/Premio assicurativo/Autoliquidazione.

Scadenze, servizi e tasso d'interesse per il pagamento del premio in quattro rate

L'INAIL conferma il termine del **17 febbraio 2020** per il versamento del premio di autoliquidazione in unica soluzione, o della prima rata, mentre il termine per la presentazione delle dichiarazioni delle retribuzioni effettivamente corrisposte nell'anno 2019 è il 2 marzo 2020. I contributi associativi devono essere versati in unica soluzione entro il 17 febbraio 2020. I datori di lavoro titolari di posizioni assicurative territoriali (PAT) devono presentare le dichiarazioni delle retribuzioni esclusivamente con i seguenti servizi telematici:

- AL.P.I. online, che calcola anche il premio dovuto
- *Invio telematico Dichiarazione Salari*

Come noto, il premio di autoliquidazione può essere pagato in quattro rate trimestrali, ognuna pari al 25% del premio annuale, dandone comunicazione direttamente con i servizi telematici previsti per la presentazione delle dichiarazioni delle retribuzioni. In questo caso sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi, calcolati applicando il tasso medio di interesse dei titoli di Stato dell'anno precedente.

Il tasso medio di interesse dei titoli di Stato per l'anno 2019, pubblicato dal Ministero dell'economia e delle finanze sul sito del Dipartimento del Tesoro, è pari allo **0,93%**.

Quindi, l'Inail ha pubblicato con le istruzioni operative anche i coefficienti da moltiplicare per gli importi della seconda, terza e quarta rata dell'autoliquidazione 2019/2020, che seguono le consuete regole previste dalla normativa in vigore per il differimento alla prima data utile per il pagamento, quando la scadenza prevista cada di sabato o in giornata festiva, nonché la regola della possibilità di pagamento entro il 20 agosto per le scadenze cadenti nelle prime due decadi del medesimo mese. Si ottiene lo schema seguente:

Rate	Data scadenza	Data utile per il pagamento	Coefficienti interessi
1°	16 febbraio 2020	17 febbraio 2020	0
2°	16 maggio 2020	18 maggio 2020	0,00226767
3°	16 agosto 2020	20 agosto 2020	0,00461178
4°	16 novembre 2020	16 novembre 2020	0,00695589

L'Inail ricorda che i datori di lavoro che presumono di erogare nell'anno 2020 un importo di retribuzioni inferiore a quello corrisposto nel 2019 (ad esempio per riduzione o cessazione dell'attività prevista nel 2020) devono inviare all'Inail entro il 17 febbraio 2020 la comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni presunte (art.28, comma 6, d.p.r. 1124/1965), con il servizio *Riduzione Presunto*, indicando le minori retribuzioni che prevedono di corrispondere nel 2020. Tale importo costituisce la base per il calcolo del premio anticipato dovuto per il 2020 in sostituzione dell'importo delle retribuzioni erogate nel 2019, fatti salvi i controlli che l'Istituto può disporre in merito all'effettiva sussistenza delle motivazioni addotte, al fine di evitare il pagamento di premi inferiori al dovuto.

I datori di lavoro titolari di PAT – prosegue la circolare dell'INAIL - troveranno nel *Fascicolo aziende le Comunicazioni delle basi di calcolo* per l'autoliquidazione 2019/2020, che includono il prospetto dei dati e le relative spiegazioni. Il modello delle Basi di calcolo è stato aggiornato, eliminando nella sezione Regolazione 2019 i dati non più necessari per il calcolo del premio.

Sono inoltre disponibili per le PAT i servizi *Visualizza basi di calcolo* e *Richiesta basi di Calcolo*.

Addizionale per il Fondo vittime dell'amianto

Per il triennio 2018-2020, rammenta l'INAIL, non si applica l'addizionale a carico delle imprese sui premi assicurativi relativi ai settori delle attività lavorative comportanti esposizione all'amianto. Pertanto, l'addizionale non è dovuta né sul premio di regolazione 2019 né sul premio di rata 2020.

Riduzioni del premio assicurativo

L'Inail elenca quindi le riduzioni contributive che si applicano all'autoliquidazione 2019/2020. Sono le seguenti:

1. Riduzione per la piccola pesca costiera e nelle acque interne e lagunari (PAT)
2. Sgravi per pesca oltre gli stretti, pesca mediterranea e pesca costiera (PAN)
3. Sgravio per il Registro Internazionale (PAN)
4. Incentivi per il sostegno della maternità e paternità e per la sostituzione di lavoratori in congedo (PAT)
5. Riduzione per le imprese artigiane (PAT)
6. Riduzione per Campione d'Italia (PAT)
7. Riduzione per le cooperative agricole e i loro consorzi operanti in zone montane e svantaggiate (PAT)
8. Riduzione per le cooperative agricole e i loro consorzi in proporzione al prodotto proveniente da zone montane o svantaggiate conferito dai soci (PAT)
9. Incentivi per assunzioni legge n. 92/2012, art. 4, commi 8-11 (PAT)

L'INAIL ricorda che le riduzioni relative al Registro Internazionale e alle assunzioni di cui alla legge 92/2012 costituiscono aiuti di Stato. Pertanto, requisito per la fruizione è che il beneficiario non rientri tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato, aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero di cui all'art. 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio. L'Inail rende noto che le verifiche sono effettuate tramite il Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'art. 52 della legge 234/2012, con le modalità stabilite dall'articolo 10 del regolamento di cui al decreto 31 maggio 2017, n.115. Ovviamente, minaccia l'Istituto, in caso di indebita fruizione l'importo sarà recuperato con applicazione delle sanzioni previste.

Di seguito si riportano nel dettaglio le specificazioni dell'Inail in merito ad alcune riduzioni contributive di maggior interesse:

- **Incentivi per il sostegno della maternità e paternità e per la sostituzione di lavoratori in congedo**

L'incentivo si applica alle aziende con meno di 20 dipendenti che assumono lavoratori con contratto a tempo determinato o temporaneo, in sostituzione di lavoratori in congedo per maternità e paternità. La riduzione è pari al 50% dei premi dovuti per i lavoratori assunti, fino al compimento di un anno di età del figlio della lavoratrice o del lavoratore in congedo o per un anno dall'accoglienza del minore adottato o in affidamento e si applica sia alla regolazione 2019 che alla rata 2020. L'indicazione dei suddetti dati equivale a domanda di ammissione alle riduzioni, che spettano a condizione che il datore di lavoro sia in possesso dei requisiti di regolarità contributiva previsti per il Durc online e che non sussistano cause ostative alla regolarità ai sensi dell'art. 8 del DM 30.1.2015 (Durc online), da comprovare tramite la dichiarazione per benefici contributivi trasmessa direttamente al competente Ispettorato Territoriale del lavoro (ex Direzione Territoriale del lavoro). La domanda di ammissione al beneficio si presenta indicando nella dichiarazione delle retribuzioni sezione "Retribuzioni soggette a sconto" il "Tipo" codice "7" e l'importo delle retribuzioni alle quali si applica la riduzione.

- **Riduzione del premio per le imprese artigiane**

Con effetto dal 1° gennaio 2008, è prevista in favore delle imprese iscritte alla gestione Artigianato una riduzione del premio, da determinarsi con decreti ministeriali. La riduzione si applica solo al premio dovuto a titolo di regolazione.

Regolazione 2019

Sono ammesse alla riduzione le imprese in regola con tutti gli obblighi previsti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro dal decreto legislativo n. 81/2008 e successive modificazioni e dalle specifiche normative di settore, che non abbiano registrato infortuni nel biennio 2017/2018 e che abbiano presentato la preventiva richiesta di ammissione al beneficio barrando la casella "*Certifico di essere in possesso dei requisiti ex lege 296/2006, art. 1, commi 780 e 781*" nella dichiarazione delle retribuzioni 2018, inviata entro il 16 maggio 2019. La riduzione si applica alla regolazione 2019 nella misura del 7,38%.

Nelle basi di calcolo del premio la sussistenza dei requisiti per la fruizione della riduzione è evidenziata nella sezione "Regolazione anno 2019 Agevolazioni" con il codice 127.

Regolazione 2020

L'applicazione della riduzione alla regolazione 2020, per l'autoliquidazione 2020/2021, è subordinata alla presentazione della domanda di ammissione al beneficio da effettuare barrando l'apposita casella "*Certifico di essere in possesso dei requisiti ex lege 296/2006, art. 1, commi 780 e 781*" nella dichiarazione delle retribuzioni 2019 da presentare entro il 2 marzo 2020.

- **Incentivi per assunzioni legge n. 92/2012, art. 4, commi 8-11**

In relazione alle assunzioni effettuate, a decorrere dal 1° gennaio 2013, con contratto di lavoro dipendente, a tempo determinato anche in somministrazione, di lavoratori di età non inferiore a cinquanta anni, disoccupati da oltre dodici mesi (v. d.lgs. n. 181/2000), spetta la riduzione del 50% dei premi a carico del datore di lavoro, per la durata di dodici mesi.

Se il contratto è trasformato a tempo indeterminato, la riduzione dei premi si prolunga fino al diciottesimo mese dalla data della assunzione del lavoratore con il predetto contratto a tempo determinato.

Qualora l'assunzione sia effettuata con contratto di lavoro a tempo indeterminato, la riduzione dei premi spetta per un periodo di diciotto mesi dalla data di assunzione.

Le stesse riduzioni si applicano, nel rispetto del Regolamento UE n. 651/2014 (e prima del Regolamento CE n.800/2008), ai datori di lavoro che assumono donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione europea e nelle aree di cui all'articolo 2, punto 4), lettera f), del predetto regolamento, annualmente individuate con decreto ministeriale, nonché ai datori di lavoro che assumono donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi, ovunque residenti.

L'indicazione dei suddetti dati equivale a domanda di ammissione alle riduzioni, che spettano a condizione che il datore di lavoro sia in possesso dei requisiti di regolarità contributiva previsti per il Durc online e che non sussistano cause ostative alla regolarità ai sensi dell'art. 8 del DM 30.1.2015 (Durc online), da comprovare tramite la dichiarazione per benefici contributivi trasmessa direttamente al competente Ispettorato Territoriale del lavoro (ex Direzione Territoriale del lavoro).

I datori di lavoro aventi diritto alla riduzione del 50% dei premi devono indicare nella dichiarazione delle retribuzioni l'importo totale delle retribuzioni parzialmente esenti e il relativo codice (codici da H a Y della Tabella riepilogativa codici riduzioni per retribuzioni parzialmente esenti, pubblicata nella Guida autoliquidazione 2019/2020).

Si riportano, di seguito, i valori dei minimali contributivi comunicati dall'INAIL e si rimane a disposizione per eventuali chiarimenti (Tel. 011 45.13.262-248).

MINIMALI CONTRIBUTIVI 2019

2019	ANNUO	GIORNALIERO
Settore ARTIGIANO SOCI FAMILIARI E ASSOCIATI	14.622,00	48,74
Settore IND./COMMERCIO SOCI E FAMILIARI DITTE NON ARTIGIANE	14.622,00	48,74

PART-TIME – LEGGE 863/84 (orario normale previsto dalla contrattazione nazionale per i lavoratori a tempo pieno).
Se l'orario è di 40 ore la retribuzione risulta come segue:

2019	Orario normale	Euro
Retribuzione oraria minima	40	$48,74 \times 6 : 40 = 7,31$

DIRIGENTI

Retribuzione convenzionale pari al massimale di rendita.

Lavoratori area dirigenziale		Fino al 30/06/2019	dal 1/7/2019
	Giornaliera	101,36	102,48
	Mensile	2.534,03	2.561,98
	Annua	30.408,30	30.743,70

Lavoratori area dirigenziale con contratto part-time	Retribuzione convenzionale e oraria	Fino al 30/06/2019	dal 1/7/2019
		12,67	12,81

CATEGORIE PARTICOLARI

Lavoratori con retribuzione convenzionale annuale pari al minimale di rendita

		fino al 30/06/2019	dal 1/7/2019
<ul style="list-style-type: none">- detenuti ed internati- allievi dei corsi di istruzione professionale- lavoratori in lavori socialmente utili e di pubblica utilità- lavoratori in tirocini formativi e di orientamento- lavoratori sospesi dal lavoro utilizzati in progetti di formazione o riqualificazione professionale- Giudici onorari di pace e viceprocuratori onorari	Giornaliera	54,58	55,18
	Mensile	1.364,48	1.379,53
	Annua	16.373,70	16.554,30

COMPENSI EFFETTIVI PER I LAVORATORI PARASUBORDINATI

	fino al 30/06/2019	dal 1/7/2019
Minimo mensile	1.364,48	1.379,53
Massimo mensile	2.534,03	2.561,98